

e''') Contratto collettivo 4 novembre 2025 ¹

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano per il triennio

1)Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 6 novembre 2025, n. 45.

Firmato in data 04.11.2025 sulla base della deliberazione di Giunta provinciale n. 778 del 02.10.2025.

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente Contratto collettivo provinciale (CCP) si applica al personale docente, incluso il personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, e educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434](#).

Articolo 2 (Durata ed oggetto del contratto)

(1) Il presente accordo si riferisce al triennio 2025-2027 del contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano. Esso rimane comunque in vigore fino a quando sarà sostituito dal successivo contratto collettivo provinciale.

(2) Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Articolo 3 (Indennità provinciale)

(1) A partire dal 1° gennaio 2025 l'indennità provinciale di cui all'art. 17 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003, così come sostituito dall'art. 3 del Contratto collettivo provinciale del 13 giugno 2013, spetta come da allegato 1 al presente contratto.

(2) L'indennità provinciale di cui al comma 1 non viene corrisposta per i mesi di luglio e agosto e non ha effetti sulla tredicesima mensilità.

(3) I futuri aumenti retributivi di cui al CCNL sono erogati con le decorrenze ivi previste. Gli importi corrispondenti a questi aumenti retributivi sono decurtati, con le stesse decorrenze, dall'indennità provinciale spettante nel rispettivo periodo.

Articolo 4 (Ulteriore indennità provinciale)

(1) Il comma 2 dell'articolo 5 del contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per l'anno 2009 del 13 giugno 2013, a decorrere dal 01/01/2025, è così sostituito:

"2. Con decorrenza 1° gennaio 2025 l'indennità provinciale di cui all'articolo 17 del Testo Unico del 23 aprile 2003, corrispondente alle fasce di anzianità di servizio provinciale da 9 a 14 e da 15 a 20 anni, è aumentata dei seguenti importi annui lordi:

- 323,00 euro per l'inquadramento statale 15-20 anni;
- 626,00 euro per l'inquadramento statale 21-27 anni;
- 814,00 euro per l'inquadramento statale 28-34 anni;
- 1.002,00 euro per l'inquadramento statale dai 35 anni.

Eventuali importi dell'indennità provinciale di cui al presente comma, già corrisposti per l'anno 2025, saranno compensati con gli importi di cui sopra."

Articolo 5 (Compenso per attività di formazione e di aggiornamento)

(1) Il comma 7 dell'articolo 10 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003, inserito dall'articolo 6, comma 1, del Contratto collettivo provinciale per il personale docente e educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il triennio 2016 - 2018 del 17 dicembre 2019, a decorrere dal 1/09/2025, è così sostituito:

"7. Al personale docente che, oltre all'ordinaria attività d'insegnamento viene impiegato in attività di formazione e di aggiornamento – in presenza, online o in forma mista – come corsi, seminari, workshop, training, formazione pratica, convegni, congressi, conferenze e misure di supporto, promozione e/o accompagnamento, in cui sono previsti, supervisione, coaching, mediazione o counseling, nonché alle letture di autori, che si svolgono al di fuori dell'attività formativa per studenti e apprendisti, sono attribuiti i seguenti compensi massimi, determinati in accordo con il/la competente superiore:

- a) 80,00 euro all'ora nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento, esclusi quelle verso studenti e apprendisti, la quale viene retribuita come attività didattica;
- b) 60,00 euro all'ora per altre attività (tutoring, moderazione, direzione e coordinamento dei corsi)."
- c) 30,00 euro all'ora per la sorveglianza di alunni e alunne minorenni nell'ambito di attività di formazione e di aggiornamento extrascolastiche."

(2) Dopo il comma 7 dell'art. 10 del Testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 sono inseriti i seguenti commi 8, 9, 10, 11 e 12:

"8. Ai fini della determinazione dell'effettivo compenso sono da considerare la natura e l'impegno per la preparazione dell'iniziativa, il livello di qualificazione e l'esperienza professionale del relatore, il pubblico di riferimento e lo svolgimento in giorni non lavorativi o festivi.

9. Le unità didattiche hanno una durata di 60 minuti. L'ora è l'unità didattica all'interno di un seminario o corso, composta da più unità, comprese brevi pause tra le singole unità.

10. Il compenso orario di cui al comma 1 è concesso per non più di otto unità didattiche al giorno. Al personale docente spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e vitto, se l'attività di relatore viene svolta al di fuori della sede di servizio o nei giorni di sabato, festivi o nel periodo non scolastico presso la sede di servizio.

11. Per l'elaborazione di materiale didattico o di eventuale materiale di supporto e per particolari prestazioni aggiuntive, come la fornitura di materiali specifici per il pubblico di riferimento o di questionari, video didattici ecc., per la correzione di tesi finali, la documentazione dei risultati del lavoro, l'assistenza tecnica nelle iniziative online, la registrazione e l'utilizzo di webinar ecc., nonché per la preparazione e il riordino di laboratori o aule pratiche può essere concessa, in casi giustificati, al massimo la metà dei compensi determinati ai sensi del comma 7.

12. Al personale docente comandato presso la Provincia o altri enti appartenenti alla Provincia, nonché al personale docente comandato presso l'amministrazione scolastica, spetta la retribuzione per l'attività di relatore del personale amministrativo. Inoltre, si applicano le disposizioni vigenti per il personale amministrativo."

Articolo 6 (Ore straordinarie)

(1) L'Allegato 2 del Testo Unico del 23 aprile 2003 viene sostituito come segue:

"1. I compensi per lavoro straordinario del personale docente sono stabiliti, a decorrere dal 01/09/2025, nella seguente misura:

a) ore di insegnamento: euro 49,00;

b) altre ore aggiuntive: euro 31,00."

(2) L'Allegato 2 del contratto collettivo provinciale dell'8 ottobre 2008 viene abrogato.

Articolo 7 (Rimborso delle spese di vitto e di pernottamento)

(1) L'articolo 5 comma 1 dell'allegato 3 del Testo unico del 23 aprile 2003, a decorrere dal 01/09/2025 viene così sostituito:

"1. In caso di missione di durata non inferiore a sei ore compete il rimborso della spesa documentata in originale nel limite di 40,00 euro per un pasto. In caso di durata della missione non inferiore a dodici ore compete il rimborso della spesa documentata di due pasti nel limite complessivo di 80,00 euro giornalieri. Ai fini del presente comma è considerata spesa documentata in originale anche lo scontrino cassa riportante la data e l'orario di emissione dello stesso."

(2) L'articolo 6 comma 8 dell'allegato 3 del Testo unico del 23 aprile 2003, a decorrere dal 01/09/2025, viene così sostituito:

"8. Al personale vengono rimborsate le spese regolarmente documentate per pernottamenti in alberghi o strutture con non più di quattro stelle nel limite di massimo 200,00 euro per notte, salvo maggiori costi causati dalla contingenza del mercato."

Articolo 8 (Misura dell'indennità di missione)

(1) L'articolo 4 comma 4 dell'allegato 3 del Testo unico del 23 aprile 2003 a decorrere dal 01/09/2025, viene così sostituito:

„4. Al personale docente, per l'effettuazione delle iniziative extra- e parascolastiche a partire dalla quarta ora di missione compete la seguente indennità oraria: euro 5,60."

Articolo 9 (Disposizioni sul permesso per motivi educativi)

(1) Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 33 dell'Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, viene così sostituito:

"5. Per i primi otto mesi di permesso si applica quanto previsto dall'art. 26 commi 2, 3, 4 e 7."

(2) Nel comma 14 dell'articolo 33 dell'Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, le parole vengono sostituite nella versione italiana come segue: "l'aspettativa per personale con prole, è sospesa" con "il permesso per motivi educativi, è sospeso".

Articolo 10 (Disposizioni sul congedo per le donne vittime di violenza di genere)

(1) A seguito della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato 4, Capo II del Testo unico del 23 aprile 2003, è aggiunta la seguente lettera j):

"j) per violenza di genere trova applicazione la vigente normativa statale a decorrere dal 01/01/2025;"

Articolo 11 (Disposizioni finali)

(1) L'esecuzione parziale o totale del presente contratto collettivo provinciale può essere sospesa in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Allegato 1

Anlage 1

Allegato 1

Jährliche Landesbruttozulage für das Lehrpersonal, die Erzieher/innen und
gleichgestelltes Personal

Wirkung 01. Jänner 2025

Indennità provinciale annuale lorda per il personale docente ed educativo ed
equiparati

con decorrenza 1° gennaio 2025

Jahre / anni	Lehrper-sonal an den Grundschu-len und gleichge- stelltes Personal	personale docente scuole ele- mentari ed equiparati	Lehrpersonal mit Diplom an Oberschulen und gleichge- stelltes Per- sonal	diplomati delle scuole secondarie di secondo grado ed equiparati	Lehrpersonal der Mittl- schulen und gleichgestelltes Personal	personale docente delle scuole secondarie di 1° grado ed equiparati	Lehrpersonal der Oberschu- len und gleichgestelltes Personal	personale docente delle scuole se- condarie di 2° grado ed equipa- rati
von/da 0 bis/a 2	9.078,49 €		9.078,49		11.593,74 €		11.593,74 €	
von/da 3 bis/a 8	11.228,17 €		11.228,17 €		13.878,77 €		13.275,11 €	
von/da 9 bis/a 14	12.704,55 €		12.704,55 €		16.061,10 €		15.285,64 €	
von/da 15 bis/a 20	15.181,74 €		15.170,17 €		19.558,56 €		18.739,49 €	